



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Documento finale del Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale SIULP, riunitosi nella Sede Nazionale di Roma, Via Vicenza, 26, nei giorni 4 e 5 luglio 2013.

### APPROVA

all'unanimità la relazione introduttiva e conclusiva del Segretario Generale;

### ESPRIME

grande soddisfazione sull'attività posta in essere dall'Organizzazione per l'importante risultato raggiunto in merito allo stralcio del Regolamento di Armonizzazione Previdenziale attinente al Comparto Sicurezza e Difesa, che ha portato alla sospensione degli effetti negativi della riforma Fornero;

### ESPRIME

forte preoccupazione per la compressione degli spazi di partecipazione democratica delle Organizzazioni Sindacali, dovuta alle recenti decisioni finalizzate ad eliminare totalmente la partecipazione nelle commissioni collegiali centrali e periferiche dell'Amministrazione, rafforzando così il concetto di autoreferenzialità espresso dal Dipartimento in più occasioni, alla luce anche del parere del Consiglio di Stato dal quale, peraltro, emerge un comportamento poco trasparente del Dipartimento della P.S. e totalmente difforme dalle comunicazioni date al sindacato in sede di decisione di prorogare l'operatività delle stesse commissioni, nelle more che giungesse il parere richiesto al Consiglio di Stato specificando che tale parere riguardasse tutte le commissioni e non solo quelle per le quali, in modo unilaterale, aveva richiesto la proroga;

### FLASH nr. 26 – 2013

- Documento finale Direttivo Nazionale
- Incontro sullo schema di Decreto Interministeriale per l'indennità di Poste Italiane SPA in favore del personale impiegato nei servizi specialistici e nelle attività di supporto
- Due nuovi Centri "Polo dell'Accoglienza" e "Centro Polifunzionale" per immigrati extracomunitari in provincia di Catania
- Dal 1° giugno 2013, la redazione del DVR è obbligatoria per tutti i datori di lavoro
- Per motivare una sentenza bastano i precedenti
- Congedo obbligatorio per il padre lavoratore ex art. 4, comma 24, della Legge 28 giugno 2012 n. 92
- Per il dipendente è vietato rappresentare una SAS
- Corte Conti: ok strade sicure, no soldati in pattuglia, solo vigilanza
- Criteri di determinazione dell'anzianità di qualifica
- Trattamento previdenziale del servizio svolto nelle Forze Armate



### **DA MANDATO**

alla Segreteria Nazionale di attivarsi in tutte le sedi, con gli strumenti di lotta consentiti, circa l'esclusione del Comparto Sicurezza e Difesa dalle drammatiche conseguenze del tetto salariale e dal blocco contrattuale che altrimenti continuerebbero a riverberarsi sulla categoria e sulla funzionalità dell'apparato sicurezza. Ciò per effetto dell'architettura retributiva, costruita anche per volere del Governo, che lega agli impieghi operativi l'attribuzione di larga parte della retribuzione;

### **RIBADISCE**

la necessità, nel secondo livello di contrattazione, di riaffermare i principi ispiratori che l'hanno introdotto prima della necessaria modifica per effetto del D.L. Brunetta;

### **CONDANNA**

la gestione da parte dell'Amministrazione delle aggregazioni per i rinforzi estivi poiché, in molti casi, non c'è la disponibilità immediata presso gli Uffici territoriali delle necessarie risorse economiche per anticipare il pagamento delle spese di vitto e alloggio, costringendo il personale ad anticipare le somme necessarie per consentire l'invio in missione e l'espletamento del servizio presso le località turistiche;

### **CHIEDE**

alla Segreteria Nazionale di attivarsi nei confronti del Dipartimento della P.S. per ottenere l'elenco dei soggetti fruitori di benefit, ricevuti dalle aziende private a cui l'Amministrazione fornisce servizi a pagamento e/o in convenzione, nonché i possibili usi ed abusi da parte delle Prefetture, di mezzi e risorse umane della Polizia di Stato impiegati difformemente da quelli che sono gli obblighi imposti dalla norma in materia elettorale;

### **DELEGA**

la Segreteria Nazionale a sollecitare una più rapida soluzione delle procedure concorsuali per Vice Ispettori e Vice Sovrintendenti, garantendo la più ampia partecipazione agli aventi diritto;

### **CONDIVIDE**

la necessità di ristabilire equità nella distribuzione delle risorse economiche destinate all'istituto dello straordinario, senza alcuna forma di privilegio a favore di una minima parte del personale contrattualizzato o degli uffici centrali a scapito di quelli territoriali;

### **VALUTA POSITIVAMENTE**

la riaffermazione della leadership dell'Organizzazione, anche sui media e reti televisive nazionali, in merito alla denuncia delle problematiche che affliggono la categoria, confermandone la soggettività politica in ordine alle tematiche legate alla sicurezza pubblica.

### **APPROVATO ALL'UNANIMITA'**

Roma, 5 luglio 2013

## **Incontro sullo schema di Decreto Interministeriale per l'indennità di Poste Italiane S.p.a. in favore del personale impiegato nei servizi specialistici e nelle attività di supporto**



Il 2 luglio u.s., si è svolto presso il Dipartimento, l'incontro tra le OO.SS. e l'Amministrazione sullo schema di decreto interministeriale per la corresponsione d'indennità da parte di Poste Italiane S.p.A. in favore del personale impiegato nei servizi specialistici e nella relativa attività di supporto.

In premessa i rappresentanti dell'Amministrazione hanno sottolineato che il nuovo decreto interministeriale era necessario per la determinazione dei criteri e modalità per la corresponsione delle indennità previste per il personale della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, dopo la sottoscrizione della nuova convenzione stipulata con la società Poste Italiane S.p.A. il 12 luglio 2011 che sostituiva quella precedente del 5 luglio 2005.

La bozza del nuovo decreto interministeriale redatto dall'Amministrazione aveva contenuti sostanzialmente simili al precedente emanato il 5 giugno 2007 con sole due sostanziali novità:

1. l'estensione del beneficio dell'indennità per il personale della Polizia Postale anche al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso i medesimi Uffici (allo stato 69 unità) per l'attività di supporto e concorrenza nei servizi specialistici in questione. Tale innovazione produrrebbe una riduzione degli importi da liquidare al personale della Polizia di Stato stimabile in circa 20 euro procapite annui lordi.
2. recepimento di quanto già stabilito nella nuova convenzione con la soppressione del limite precedente di 530 euro lordi annui come importo massimo erogabile pro capite a titolo d'indennità per i servizi specialistici, sulla scorta della disponibilità complessiva di un importo nella misura massima di un milione di euro che la società Poste Italiane S.p.A. metteva a disposizione per il pagamento di tale indennità, con la previsione, pertanto, che tale somma nel concreto, considerato il limite massimo procapite poteva anche essere inferiore. Con la nuova convenzione, invece, la medesima società si impegna a mettere a disposizione per tale indennità la somma di un milione di euro annui senza più alcun limite massimo pro capite.

Le OO.SS. del cartello hanno espresso la ferma e netta contrarietà alla previsione di cui al punto 1), per una serie di ragioni dettagliatamente espresse nel corso dell'incontro, mentre hanno manifestato compiacimento e dato il proprio consenso alla previsione di cui al punto 2).

L'incontro si è pertanto concluso con l'impegno dell'Amministrazione a rivedere la proposta di cui al punto 1) e a rinviare ogni decisione nel merito ad un successivo incontro per un ulteriore approfondimento della delicata problematica.

## Due nuovi Centri “Polo dell’Accoglienza” e “Centro Polifunzionale” per immigrati extracomunitari in provincia di Catania



Nel comune di Vizzini, in provincia di Catania, si è tenuto in data 20 giugno u.s., l’inaugurazione di due centri “Polo dell’Accoglienza” e “Centro Polifunzionale” per immigrati extracomunitari.

Sono, infatti, terminati i lavori di riqualificazione - il primo per un importo pari a €. 300.000,00 il secondo per un importo pari a €. 1.500.000,00- di due immobili di proprietà comunale localizzati in un’area urbana della cittadina verghiana, denominata contrada Albanicchi.

Il centro “Polo dell’Accoglienza” si configura come un ampliamento del Centro S.p.r.a.r. già dedicato all’accoglienza di rifugiati/richiedenti protezione internazionale con un incremento dell’attività ricettiva del Centro pari al 33%, passando, quindi, dagli attuali 15 ospiti a 20.

Il “Centro Polifunzionale” consentirà l’espletamento di varie attività quali lo sportello di assistenza per l’integrazione, la formazione professionale linguistica e culturale, la creazione di uno spazio dedicato alla socializzazione ed al tempo libero e da ultimo la creazione di un Centro di studi e ricerca sociale sui fenomeni migratori e sul mondo del lavoro. Entrambi gli interventi sono stati finanziati dal Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-2013 nell’ambito dell’obiettivo operativo 2.1.

E’ oltremodo evidente la ricaduta positiva dei due interventi in quell’ambito territoriale ai fini dell’integrazione sociale e lavorativa degli immigrati.



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-36 & L-16)
- Economia Aziendale Internazionale (L-18)
- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)

e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:

Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62

- Scienze della Politica
- Giurisprudenza
- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59
- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

## **Dal 1° giugno 2013, la redazione del DVR è obbligatoria per tutti i datori di lavoro**



Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro rispondendo ad alcuni quesiti sulle modalità di compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi, in riferimento alle indicazioni relative alle procedure standardizzate introdotte dal DM 30 novembre 2012 che disciplina quanto previsto dall'articolo 29 del DLgs 81/2008 in materia di Sicurezza sul lavoro.

Rilevante è la precisazione concernente l'obbligo per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di apporre "data certa" sul Dvr che potrà essere sottoscritto dal RSPP, dal RLS e dal medico competente (ove nominato), ai soli fini della prova della data.

Sulle modalità giuridiche che attestano la data certa, il Ministero rimanda a quanto specificato dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 5 dicembre 2000, elencando 5 possibilità:

- ricorso all'auto-prestazione presso uffici postali con apposizione del timbro direttamente sul documento;
- per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
- apposizione della marca temporale sui documenti informatici;
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

A parere del Ministero, la mancanza della data o delle suddette sottoscrizioni potrebbe costituire, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, un'omessa valutazione dei rischi sanzionata nei casi più gravi con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro (articolo 55 del DLgs 81/2008).

In ultimo, il Ministero chiarisce che il Dvr deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, a disposizione degli organi di vigilanza.

Infine chiarisce che la valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

## Per motivare una sentenza bastano i precedenti



Il decreto "del fare", approvato sabato 15 giugno dal Consiglio dei Ministri, sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, prevedendo che la motivazione della sentenza "consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa"

Le sentenze, dunque, possono essere motivate facendo «esclusivo riferimento» ai precedenti conformi.

La modifica normativa punta a semplificare la motivazione e, di conseguenza, sveltire il lavoro dei giudici. In pratica, dall'entrata in vigore del decreto, il riferimento ai precedenti conformi potrà essere da solo sufficiente a definire la vicenda, esonerando il giudice dalla necessità di dare altre spiegazioni per sostenere la propria decisione.

Ciò significa che, nel mettere a punto i ricorsi, si dovrà valutare con attenzione la giurisprudenza.

La nuova disciplina si inserisce in un percorso avviato con la legge 69/2009, che ha eliminato l'obbligo di inserire, tra i passaggi della motivazione, lo "svolgimento del processo": vale a dire, tutto ciò che precede la decisione vera e propria, a cominciare dalle richieste dell'attore, per proseguire con le difese articolate dal convenuto e finire quindi con l'enunciazione dell'attività istruttoria svolta in corso di causa. La legge 69/2009, inoltre, ha previsto che la motivazione della sentenza potesse consistere «nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

Ma il "decreto del fare" si spinge più avanti, perché il giudice è adesso tenuto a mettere nero su bianco nella sua pronuncia non più i fatti comunque «rilevanti», ma solo quelli «decisivi», e cioè quelli che hanno una funzione effettivamente determinante e risolutiva nel far pendere la bilancia verso la scelta racchiusa nel dispositivo della sentenza.

Inoltre, a differenza di quanto stabilito nel 2009, il decreto "del fare" permette ai giudici di motivare le loro sentenze esclusivamente facendo riferimento ai precedenti conformi. Quindi, se nel caso esaminato esiste un filone giurisprudenziale già affermato, la struttura della sentenza – almeno nella parte destinata propriamente alla motivazione – potrà assumere la forma più asciutta tipica dell'ordinanza, con singole frasi introdotte da espressioni come "considerato che" o "ritenuto che".

## **Congedo obbligatorio per il padre lavoratore ex art. 4, comma 24, della Legge 28 giugno 2012 n. 92**

Si riporta il testo della nota inviata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione Gianpiero D'Alia il 26 giugno 2013:

*"L'art. 4, comma 24, lettera a Legge n. 92/2012 (Riforma del lavoro Ministro Fornero) in favore del padre lavoratore dipendente prevede in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015, un giorno di congedo obbligatorio e due di congedo facoltativo del padre, oltre a "forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo".*

*In particolare, i giorni di astensione dal lavoro godono della retribuzione piena e possono anche essere effettuati in concomitanza con l'assenza della madre, ma, mentre quello obbligatorio si aggiunge al congedo di maternità, quelli facoltativi invece comportano una riduzione proporzionale del congedo materno.*

*Sono interessate, le nascite a partire dal 1° gennaio 2013 e sono compresi anche i lavoratori che fruiscono del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.*

*L'iter normativo per la piena applicazione del congedo in questione richiedeva un decreto ministeriale che ne disciplinasse le modalità di fruizione. Tale decreto risulta regolarmente emanato, in data 22 dicembre 2012 dal Ministro del Lavoro di concerto col Ministro dell'Economia con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 2013, n.37.*

*Tuttavia, il Dipartimento della P.S. con nota 333-A9807.P.6,2/3875-2013 del 12/06/2013, ha ritenuto l'istituto non applicabile al personale della Polizia di Stato in ragione della mancata emanazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.*

*Peraltro, in riferimento all'ambito di attuazione della normativa sopra richiamata, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica, con parere n. 8629 del 20 febbraio 2013, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, commi 7 e 8 della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha precisato che: "...la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs, n.165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8 della citata L. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs, n. 151 del 2001 e nei CCM, di comparto".*

*L'autorevole parere è stato richiamato anche nella circolare INPS, n. 40 del 14 marzo c.a., illustrativa dell'istituto in esame, nel capitolo ove viene definito l'ambito di applicazione del beneficio in parola. Considerato il carattere sperimentale dell'istituto e la limitazione del suo ambito di operatività agli anni 2013 – 2015, si comprende come in mancanza di una sollecita emanazione del provvedimento attuativo i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, compresi quelli in regime di diritto pubblico, resterebbero esclusi dall'applicazione di una normativa che riguarda diritti fondamentali ed interessi costituzionalmente protetti.*

*Considerato, pertanto, il ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, e la sua peculiare funzione di garanzia anche per quel che concerne l'omogenea applicazione della normativa statale a tutti i dipendenti pubblici, si chiede venga adottata una sollecita iniziativa allo scopo di rendere possibile l'applicazione sperimentale dell'istituto previsto dall'art. 4, comma 24, lettera a Legge n. 92/2012 a tutti i dipendenti pubblici compresi quelli della Polizia di Stato.*

*Attesa la specificità della materia, le implicazioni ravvisabili sotto il profilo dei diritti del personale e l'esigenza di evitare discriminazioni tra lavoratori pubblici e privati, confidiamo nella sua attenta sensibilità e capacità di ascolto e le inviamo sentimenti di elevata stima"*

---

### **Per il dipendente è vietato "rappresentare" una SAS**

Ci viene chiesto se sia possibile per un dipendente della Polizia di Stato assumere la carica di rappresentante legale di una Sas (società in accomandita semplice).

In base all'articolo 53, comma 1, del Dlgs 165/2001 (modificato in senso più restrittivo dall'articolo 8 della legge 190/2012), anche in regime di contrattualizzazione (privatizzazione) del rapporto di impiego pubblico, vale il principio di esclusività dell'impiego del pubblico dipendente, (dedotto dall'articolo 54 della Costituzione), sancito dagli articoli 60 e seguenti del D.p.r. 3/1957.

In particolare, gli articoli 60 e 62 stabiliscono i casi di incompatibilità riferite, tra l'altro, alla partecipazione a società costituite ai fini di lucro (industriali, imprenditoriali, agricole, artigiane e professionali).

La normativa citata, fa eccezione per la partecipazione alle società cooperative, che, per l'assenza di tale finalità, sono escluse dal divieto, ex articolo 61.

L'unica partecipazione possibile è, pertanto, quella "azionaria" in società di capitali (Spa, Srl), ciò è stato chiarito anche dalla circolare 18 luglio 1997, n. 64997, della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Funzione Pubblica).

Nel caso specifico, l'inibizione di svolgere attività di rappresentante legale di una Sas è dovuta anche alla natura della società, che, essendo, una società di persone che può svolgere attività commerciale, è caratterizzata dalla responsabilità illimitata dei soci accomandatari (tra i quali si sceglie l'amministratore e/o il rappresentante legale, che rispondono in via sussidiaria anche con il proprio patrimonio) – e dal rischio di fallimento; elementi che contrastano con i principi del rapporto di pubblico impiego.

La prospettiva, della trasformazione della Sas in una società in accomandita per azioni (Sapa), o in Srl, se cambia la responsabilità, patrimoniale verso terzi da parte del socio amministratore-azionista in ragione della separazione tra capitale societario e patrimonio personale, non muta la posizione riguardo all'incompatibilità, che rimane intatta, in quanto rappresentante legale/amministratore di una società avente fini di lucro. Solo rinunciando alle cariche citate nei casi descritti, ovvero assumendo il ruolo di semplice accomandante (che non può essere nominato amministratore né rappresentante legale) nella Sas, si può evitare la causa di incompatibilità. Incompatibilità che altrimenti, dopo la procedura di diffida andrebbe rimossa, per non determinare, la decadenza dall'impiego.

## Corte dei Conti: ok "strade sicure", no soldati in pattuglia, solo vigilanza



Sono stati spesi "correttamente" i soldi dell'operazione 'Strade sicure', che prevede l'impiego di 4.250 militari in supporto alle forze di polizia per migliorare il controllo del territorio; ma dal punto di vista dell'efficacia dell'intervento sarebbe bene ripensare quella parte dell'operazione che prevede i pattugliamenti misti, impiegando i soldati in altri servizi di vigilanza.

E' quanto si legge in un'indagine della Corte dei Conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello stato. Alle Forze armate, sulla base dei piani d'impiego elaborati dal Viminale, sono state assegnate vigilanze ad obiettivi sensibili inizialmente a Roma, Milano e Napoli e, successivamente, in altre 11 città e compiti di cinturazione dei Centri per immigrati, oltre a servizi di perlustrazione e pattuglia in 23 province, insieme alle forze dell'ordine.

Si tratta di un intervento - per il quale vengono stanziati circa 73 milioni l'anno, cui si aggiungono 110 milioni e mezzo per il personale delle Forze armate - che ha consentito il recupero di 1.568 unità delle forze di polizia, con un risparmio di circa 63 milioni di euro. Secondo la Corte dei Conti, "l'analisi dell'impiego dei fondi non ha fatto emergere lacune, in quanto le somme stanziare sono state destinate e spese per le finalità previste".

L'indagine ha poi valutato i profili di efficienza, efficacia ed economicità, valutando che, "per la loro organizzazione, i servizi posti in essere dalle Forze armate rivestono indubbe connotazioni di efficienza".

Anche l'efficacia è stata garantita dal recupero di unità delle Forze di polizia, anche se poi, sul piano generale, la stessa efficacia è stata "compromessa dai paralleli provvedimenti di blocco del turn over che hanno diminuito, tra il 2008 e il 2012, la forza effettiva delle due Forze di polizia a competenza generale di 8.722 unità.

Sempre secondo la Corte, però, "meno efficace è risultato, ai fini del recupero del personale di polizia, l'impiego (dei militari - ndr) in servizi di perlustrazione e pattuglia, per cui è stato raccomandato di ripensare questa parte dell'operazione, impiegando i soldati destinati a tali servizi in altre vigilanze, recuperando così forze di polizia per il controllo del territorio".

Non è stato invece possibile verificare e valutare il positivo impatto dei risultati operativi ottenuti dal personale impiegato nell'operazione sulla situazione complessiva dell'ordine e della sicurezza pubblica, "in quanto i risultati conseguiti, pur se apprezzabili, rappresentano una percentuale estremamente ridotta di quelli conseguiti dalle Forze dell'ordine nel loro complesso".

## **Criteri di determinazione dell'anzianità di qualifica**

Un nostro iscritto ci scrive per chiederci "come si determina la gerarchia fra due sovrintendenti capo stessa data di promozione stesso corso e concorso, uno arruolato a febbraio 1989 e classe 1962 e l'altro arruolato marzo 1991 classe 1966 ma in graduatoria avanti al primo".

La soluzione del problema dipende dall'esatta interpretazione della disposizione dell'art. 3, comma 4 d.P.R. 24 aprile 1982, n.335 relativa all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di Polizia con particolare riferimento ai criteri di determinazione dell'anzianità di qualifica ai fini dell'attribuzione delle funzioni di direzione e della preminenza gerarchica.

Con la circolare 557/RS/01/78/4634 del 3 ottobre 2012, il Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine al corretto criterio da adottare nella determinazione della gerarchia tra il personale della Polizia di Stato.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che il disposto dell'art. 3, comma 4 d.P.R. 24 aprile 1982, n.335 (recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di Polizia) sancisce, in ordine alla determinazione dell'anzianità di qualifica, il generale principio secondo cui "l'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età".

La medesima disposizione prevede, altresì, una "clausola" in virtù della quale sono fatti "*...salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito*".

In altri termini, posto il generale principio contenuto nella prima parte del citato art. 3, comma 4, e stante una determinata data di decorrenza della nomina o della promozione, qualora le stesse siano riconducibili ad una classificazione derivante da esami di concorso, scrutini per merito comparativo o graduatorie di merito, sarà necessariamente questa "classificazione" a determinare il nuovo ordine di posizione nel rispettivo "ruolo di anzianità", indipendentemente dall'utilizzo del criterio della promozione alla qualifica precedente ovvero da quella dell'età, parametri questi ultimi, che potranno tornare utili, in funzione residuale, per la determinazione stessa della "classificazione", nell'ipotesi in cui uno o più dipendenti dovessero riportare il medesimo punteggio.

In sostanza si ritiene che sia gli uffici che i dipendenti stessi, per verificare "l'ordine gerarchico", altro non devono fare che attenersi alle posizioni risultanti dai rispettivi ruoli di anzianità.

## **Trattamento previdenziale del servizio svolto nelle Forze Armate**

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine al trattamento previdenziale del servizio svolto nelle Forze Armate.

Al riguardo, riportiamo di seguito lo stralcio del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165:

### **Art. 5. Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre ruolo**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.
7. Come appare evidente, l'articolo 5 comma 5 prevede la copertura mediante il versamento dei contributi previdenziali, mentre il comma 6 dà solo il diritto al riscatto dei periodi ai fini dell'indennità di buonuscita

Inoltre, gli anni di servizio militare in qualità di vfp1 e vfp4, qualora comunicati, risulteranno nel foglio matricolare, e saranno utili per la maturazione delle anzianità sia ai fini del congedo ordinario che ai fini del conseguimento dell'assegno di funzione.

Il periodo di corso sarà, invece, da riscattare sia ai fini della pensione che ai fini della buonuscita (vedasi ricorso in atto sul nostro sito web [www.siulp.it](http://www.siulp.it)).

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### **EUROCQS CARD**

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
**800 754445**



[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)



**L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti per passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento Eurocqs S.p.A. si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it). Eurocqs S.p.A. nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

